

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- comuni associati, Campodimele, Lenola e Sperlonga hanno avviato un'analisi generalizzata sulla gestione di tutti i servizi al fine di verificare la possibilità di ottimizzare i costi degli stessi;
- la costituzione di una società a totale partecipazione pubblica consente di portare benefici agli enti associati in termini economici-finanziari;
- da un punto di vista gestionale, e per ciò che riguarda gli investimenti, la società è in grado di effettuare interventi previsti anche sfruttando le opportunità offerte dalla maggiore flessibilità contabile e gestionale;
- la società, gestita ed utilizzata in maniera ottimale, agevola il raggiungimento degli obiettivi fissati dai comuni associati e consente l'efficientamento dei servizi erogati sul territorio.

Considerato che

- quanto disposto dal D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P);
- i comuni associati ritengono fondamentale la tematica evidenziata dalla normativa che riguarda la sussistenza del requisito di convenienza in termini di efficienza, efficacia ed economicità che gli Enti associati devono conseguire attraverso lo strumento societario;
- il ricorso allo strumento societario per il raggiungimento di finalità d'interesse pubblico da parte di Enti pubblici locali è ampiamente noto ed utilizzato e rientra nella cosiddetta auto-organizzazione e/o auto-produzione di beni e servizi per la P.A. da parte della stessa;
- un razionale e competente utilizzo di una società pubblica, in particolare, può concorrere a elevare la qualità dei servizi per il cittadino, ridurre i costi, promuovere ed accelerare lo sviluppo produttivo locale e creare le premesse per sviluppare investimenti.

Evidenziato che

- a. i comuni associati hanno una popolazione residente di circa 8.200 abitanti. Tale numero nel corso della stagione estiva, subisce un forte incremento per via dei flussi turistici. I comuni associati infatti in quel periodo dell'anno si trovano a dover gestire - con non poche difficoltà- un numero di persone che oscilla tra i 10.600 ed i 12.700;
- b. l'art. 13 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L) individua le funzioni spettanti ai comuni: “*Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed*

utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

- c. ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 175/2016 si intende affidare alla società lo svolgimento di attività strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali degli Enti associati;
- d. che attualmente i citati servizi non sono ancora totalmente implementati dagli Enti associati e che alcuni di essi vengono gestiti in economia ricorrendo all'acquisto di beni e servizi attraverso la struttura comunale con gravi difficoltà operative.

Evidenziato altresì

che la scelta di costituire una società a responsabilità limitata è motivata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs 175/2016, nella relazione che si allega alla presente (All. C).

Dato atto che

- la società sarà costituita tra i Comuni di Sperlonga, Campodimele e Lenola, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n. 267/2000, per lo svolgimento di servizi a favore degli Enti e della collettività: la gestione attraverso una società pubblica assicura celerità nell'erogazione dei servizi, snellezza nella gestione del personale sulla base delle effettive necessità di intervento che possono mutare anche radicalmente nella stagione turistica, quando dagli 8.200 abitanti totali circa si passa ad una presenza di persone molto più cospicua -tra 10.600 e 12.700 persone;
- secondo consolidata giurisprudenza europea (ad es. sentenza Teckal, Corte di Giustizia, 18 novembre 1999, causa C-107/98) i presupposti indefettibili per il ricorso agli affidamenti "in house providing" sono:
 - *totale capitale sociale pubblico (attualmente la Corte riconosce anche l' "in house providing" nei confronti di società miste);*
 - *esercizio di un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi;*
- il capitale sociale della società “ _____ ” sarà al 100% pubblico così suddiviso: Sperlonga, 60%, Lenola, 35%, Campodimele, 5%;
- la società sarà soggetta a controllo analogo da parte dei soci dei comuni associati e svolgerà la sua attività esclusivamente nei territori dei Comuni e sulla base degli affidamenti effettuati dagli Enti soci.

Evidenziato che

la scelta di costituire una società a responsabilità limitata per la gestione sia dei servizi pubblici a rilevanza economica che i servizi pubblici privi di rilevanza economica è prevista dagli atti di programmazione strategica degli Enti approvati dal Consiglio comunale.

In particolare, la costituzione della “ _____ ” è prevista nella sezione strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29.01.2020 (v. pag. 10 DUP) quale obiettivo strategico di innovazione;

Visti

- ✓ il D. lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;
- ✓ lo statuto composto da 26 articoli (Allegato A), i patti parasociali per l'esercizio del controllo analogo congiunto, ex art.2, comma.1, lett. D del D. lgs 175/2016 composto da 6 articoli (Allegato B), la relazione ex art. 5, comma 1 del D. lgs 175/2016 (Allegato C) e dato atto che dagli stessi si evince la sussistenza del requisito del controllo analogo, ai sensi della normativa vigente nonché della costante giurisprudenza.

Visto che

l'atto rientra nell'ambito delle competenze dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. E) T.U.E.L, e dell'art. 10 T.U.S.P.

Ritenuto

di poter procedere, per quanto sopra specificato, alla costituzione di una società a totale partecipazione pubblica con capitale di euro 10.000,00 (diecimila/00) denominata “-----“.

Dato atto che

ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. lgs 175/2016 lo schema di delibera ed allegati sono stati sottoposti a consultazione pubblica secondo le modalità scelte dagli Enti;
che, secondo la delibera GC n.....del.....all'uopo approvata, la consultazione pubblica è stata svolta in 30 giorni.

Acquisito

- ✓ il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), N. 3 T.U.E.L reso in data.....prof. n.....;
- ✓ il parere favorevole ex art. 49 T.U.E.L espresso dal Responsabile del Servizio competente di regolarità tecnica;

- ✓ il parere favorevole ex art. 49 T.U.E.L espresso dal Responsabile del Servizio competente di regolarità contabile;

Propone

al Consiglio comunale

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di esaminare e di approvare lo statuto della “S.R.L. _____”, composto da 26 articoli - che si allega alla presente sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale- ed i patti parasociali composti da 6 articoli -anch’essi allegati alla presente sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto della relazione redatta in ottemperanza alla previsione dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs175/2016 (All. C) che si allega al presente provvedimento e ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la costituzione di una società partecipata totalmente dai Comuni associati Campodimele, Lenola e Sperlonga con la denominazione sociale “ _____” e di fissare in euro 6.000 la quota di partecipazione del comune di Sperlonga alla costituente società, pari al 60% delle quote sociali, dando atto che tale spesa sarà prevista nel bilancio di previsione 2020/2022 e che la costituzione della società è obiettivo di innovazione strategica previsto dal DUP 2020/2022;
4. di individuare nel Sindaco *pro-tempore* il soggetto legittimato a rappresentare l’Ente in sede di costituzione della società, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche di dettaglio e ad a correzioni di eventuali errori, imprecisioni e refusi che non incidono sulla volontà espressa dal Consiglio comunale, ritenute indispensabili dal Notaio nella sua azione di verifica alle norme in vigore;
5. di prevedere espressamente per la costituenda società:
 - il capitale interamente pubblico;
 - il divieto, in via certa e permanente, di partecipazione di capitali privati a qualsiasi titolo;
 - l’esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore degli Enti associati;
 - l’obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell’Ente gli Enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;
 - di stabilire che la prima attività della società sarà predisposta e presentata al Consiglio comunale, per l’approvazione a mezzo relazione prevista dall’art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n.179/2012;
 - di dare atto che l’affidamento dei servizi sarà effettuato sulla base di un piano industriale e del contratto di servizio approvati dal Consiglio comunale;

- stabilire che alla società verranno annualmente impartiti specifici indirizzi, sia in relazione ai servizi affidati, che sulle misure di contenimento dei costi, nonché su eventuali obblighi derivanti dalla normativa nazionale;
- di indicare i responsabili dei servizi, ognuno per le rispettive competenze;
- di dare attuazione a quanto deliberato, ponendo in essere tutti gli atti consequenziali necessari;
- di disporre la pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale nella distinta partizione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e di trasmettere la medesima, ai sensi degli artt. 5 e 3 del D. lgs 175/2016, alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- di dichiarare con successiva votazione la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000